

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1276/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1277/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera** 3
- Regolamento (CE) n. 1278/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1279/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità** 8
- Regolamento (CE) n. 1280/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari 10
- Regolamento (CE) n. 1281/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000** 14

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1283/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2705/2000 che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che deroga al regolamento (CE) n. 1492/2000	24
★ Regolamento (CE) n. 1284/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1354/2000	25
★ Regolamento (CE) n. 1285/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che respinge una serie di domande concernenti la registrazione di denominazioni comunicate a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari	27
Regolamento (CE) n. 1286/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	30
Regolamento (CE) n. 1287/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	32
Regolamento (CE) n. 1288/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	34
Regolamento (CE) n. 1289/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	35
Regolamento (CE) n. 1290/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	38
Regolamento (CE) n. 1291/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	42
Regolamento (CE) n. 1292/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	45
Regolamento (CE) n. 1293/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46
Regolamento (CE) n. 1294/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	49
Regolamento (CE) n. 1295/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	51
Regolamento (CE) n. 1296/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	52
Regolamento (CE) n. 1297/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	54
Regolamento (CE) n. 1298/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	56

Regolamento (CE) n. 1299/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	58
* Direttiva 2001/49/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)	61

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/485/CE:

* Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, che modifica la decisione 96/221/CE che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dalla Danimarca per talune zone geografiche ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1606]	64
---	-----------

2001/486/CE:

* Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2000 [notificata con il numero C(2001) 1613]	66
--	-----------

2001/487/CE:


* Decisione della Commissione, del 18 giugno 2001, che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1614]	68
--	-----------

2001/488/CE:

* Decisione della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica per la quinta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1687]	75
---	-----------

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 21.5.2001)	78
* Rettifica del regolamento (CE) n. 1182/2001 della Commissione, del 15 giugno 2001, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori e i loro derivati (GU L 161 del 16.6.2001)	78



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	73,7
	999	73,7
0707 00 05	052	71,6
	999	71,6
0709 90 70	052	81,8
	999	81,8
0805 30 10	388	62,2
	528	76,0
	999	69,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,2
	400	102,0
	404	115,4
	508	96,1
	512	80,6
	524	69,8
	528	78,4
	720	111,6
	804	101,2
	999	94,1
0809 10 00	052	209,9
	999	209,9
0809 20 95	052	330,7
	064	198,3
	066	151,9
	068	143,5
	400	288,7
	616	289,0
	999	233,7
0809 40 05	624	238,5
	999	238,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato da un lato il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore delle carni suine che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera.
- (2) Al fine di stabilire, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera e gli aiuti per i prodotti prove-

nienti dalla Comunità e per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1725/92.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera per il periodo
1° luglio al 31 dicembre 2001**

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 400

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

<i>(in EUR/100 kg peso netto)</i>	
Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	6,6
0203 12 11 9100	9,9
0203 12 19 9100	6,6
0203 19 11 9100	6,6
0203 19 13 9100	9,9
0203 19 15 9100	6,6
0203 19 55 9110	11,2
0203 19 55 9310	11,2
0203 21 10 9000	6,6
0203 22 11 9100	9,9
0203 22 19 9100	6,6
0203 29 11 9100	6,6
0203 29 13 9100	9,9
0203 29 15 9100	6,6
0203 29 55 9110	11,2

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	50	483
	— animali femmine	200	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

PARTE 2

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	50	483
	— animali femmine	400	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato tra l'altro le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2001 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 19.6.2001, pag. 5.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Bilancio d'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari a Madera per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	6 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	400
ex 0402	Latte intero in polvere	350
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	600
0406	Formaggi	825»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle
isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla
Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2756/2000 ⁽⁴⁾, al fine di stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 2001/02, da un lato, i quantitativi di carni del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, il numero di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo

sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie.

- (2) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 16.12.2000, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	10 250 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 2 400 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(EUR/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	6,6
0203 22 11 9100	9,9
0203 22 19 9100	6,6
0203 29 11 9100	6,6
0203 29 13 9100	9,9
0203 29 15 9100	6,6
0203 29 55 9110	11,2

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo 1° luglio al 31 dicembre 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	138	483
	— animali femmine	2 750	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli.
- (2) Le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1372/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1191/2001 ⁽⁶⁾, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.
- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie che beneficiano, nel settore dei prodotti lattiero-caseari, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 19.6.2001, pag. 3.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

<i>(in tonnellate)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	53 125 ⁽¹⁾
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	13 200 ⁽²⁾
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	2 000
0406	Formaggi:	} 8 000
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81		
0406 90 86		
0406 90 87		
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	2 500 ⁽³⁾
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	100

⁽¹⁾ Di cui 625 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽²⁾ Da ripartire come segue:

- 3 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,
- 3 200 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore di trasformazione e/o condizionamento,
- 7 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽³⁾ L'intero bilancio è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001**

recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2000 ⁽⁵⁾, è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero, per la campagna di commercializzazione 2000/01, per le Azzorre, Madera e le isole Canarie. In applicazione dell'articolo 2 succitato, in attesa che entri

in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento e al fine di non interrompere l'applicazione del regime vigente, è opportuno fissare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 è sostituito, per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 della campagna di commercializzazione 2001/02, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 6.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero, espressi in tonnellate di zucchero bianco, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

Regione	Quantità (t)
Azzorre	3 250
Madera	4 000
Canarie	31 500

REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 23, 33 e 73,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti.

(2) Tale articolo prevede inoltre che gli Stati membri possano imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio.

(3) Per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono essere presentate. A motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni. È inoltre opportuno imporre l'obbligo di presentare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni.

(4) Tuttavia non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino. I piccolissimi produttori possono essere esentati, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.

(5) Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori. Occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione.

(6) È opportuno definire la categoria «altri vini» rispetto alla classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità, stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(7) Le informazioni relative alla superficie potrebbero risultare inesatte, senza che il dichiarante abbia avuto la possibilità di verificarle. Per tali casi è dunque opportuno prevedere sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze rilevate nelle dichiarazioni.

(8) Il sistema di sanzioni deve consentire un grado sufficiente di proporzionalità per le dichiarazioni rese dai viticoltori che, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte. Occorre quindi modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata alle dichiarazioni.

(9) Un'adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo può essere acquisita, allo stadio attuale, soltanto sulla base delle dichiarazioni di raccolto e di giacenza presentate dai vari interessati. È pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che le suddette dichiarazioni siano presentate dagli interessati e che siano complete ed esatte, prevedendo le sanzioni da applicare sia in caso di assenza delle dichiarazioni che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete. Per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell'unità amministrativa competente come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro.

(10) Il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 ⁽⁴⁾, ha previsto l'istituzione dello schedario viticolo comunitario. È opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario completo di poter utilizzare alcuni dati ivi contenuti, se non sono previsti nella dichiarazione.

(11) Per controllare il mercato vitivinicolo, è necessario disporre di alcuni dati relativi a tale mercato. Oltre ai dati forniti dai riepiloghi delle varie dichiarazioni, è indispensabile possedere informazioni sulle disponibilità, le utilizzazioni e i prezzi del vino. Occorre quindi prevedere che gli Stati membri si procurino tali informazioni e le comunichino alla Commissione in date fisse.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 4.⁽³⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14.

- (12) In tale contesto va inoltre rammentato che, per controllare efficacemente il mercato e per essere in grado di effettuare le necessarie previsioni di bilancio nel modo più affidabile e in tempo utile, è indispensabile che le date fissate per la comunicazione delle informazioni siano rispettate.
- (13) Al fine di garantire la necessaria coerenza tra le sanzioni previste dal presente regolamento e quelle previste, per le stesse irregolarità, dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001 ⁽²⁾, occorre modificare quest'ultimo e introdurre un'adeguata modulazione delle sanzioni.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative, in particolare, alle informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

CAPO I

Dichiarazioni di raccolto

Articolo 2

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve (in prosieguo: «i vendemmiatori») presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di raccolto, nell'unità amministrativa prevista, recante almeno le indicazioni di cui alla tabella A e, se del caso, alla tabella B dell'allegato.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda.

2. Sono dispensati dalla dichiarazione di raccolto i vendemmiatori:

- la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva;
- le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non è stato e non sarà, neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi forma;
- le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto viene interamente conferito ad una cantina cooperativa o ad un'associazione a cui aderiscono. In tal caso i vendemmiatori rilasciano alla cantina cooperativa o dell'associazione una dichiarazione recante:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del viticoltore;
- il quantitativo di uva consegnato;
- la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.

La cantina cooperativa o l'associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.

3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 4, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di raccolto:

- i vendemmiatori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve;
- i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione che conferiscono la totalità del loro raccolto, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i vendemmiatori di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 3

La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 2 è quella dei vigneti in produzione, nell'unità amministrativa stabilita dallo Stato membro.

CAPO II

Dichiarazioni di produzione, di trattamento e/o di commercializzazione

Articolo 4

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della raccolta della campagna in corso hanno prodotto vino e/o detengono, alle date di cui all'articolo 11, paragrafo 1, prodotti diversi dal vino, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui alla tabella C dell'allegato.

2. Gli Stati membri possono disporre che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, comprese le cantine cooperative, che, anteriormente alle date previste all'articolo 11, paragrafo 1, hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nell'ambito della campagna in corso, presentino alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione recante almeno le indicazioni di cui alla tabella C.

3. Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione o, eventualmente, dalla dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione, i vendemmiatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato né sarà immesso in commercio sotto qualsiasi forma.

⁽¹⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 21.

4. Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di produzione i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa soggetta all'obbligo di presentare una dichiarazione, che consegnano a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.

5. Nel caso di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di dette persone che cedono prodotti a monte del vino, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire ai produttori tenuti a presentare le dichiarazioni di poter disporre delle varie informazioni che devono indicare in tali dichiarazioni.

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2392/86, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente od altro analogo strumento amministrativo di controllo, possono dispensare le persone fisiche o giuridiche, le associazioni di tali persone o i vendemmiatori indicati nel suddetto articolo dall'obbligo di dichiarare la superficie.

In tal caso, le autorità competenti designate dagli Stati membri completano le dichiarazioni previste in tale articolo con l'indicazione della superficie quale risulta dai dati contenuti nello schedario.

CAPO III

Dichiarazioni di giacenza

Articolo 6

1. Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli comunitari, non figurano in tale dichiarazione i prodotti ottenuti da uva raccolta nella vendemmia del medesimo anno civile.

Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera i 25 000 ettolitri possono esentare i commercianti, che non siano rivenditori al minuto e che detengano quantitativi limitati, dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati rivenditori al minuto le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale implicante la vendita diretta di vino al consumatore in piccoli quantitativi, escluse quelle che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il confezionamento di vini in quantità rilevanti.

I quantitativi di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri, tenendo conto segnatamente delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 reca almeno le indicazioni di cui alla tabella D dell'allegato.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 7

1. Gli Stati membri predispongono i modelli di formulario per le varie dichiarazioni e provvedono a che tali formulari rechino almeno le indicazioni di cui alle tabelle A, B, C e D dell'allegato.

I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale elemento dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare l'indicazione della superficie in produzione e del raccolto totale dell'azienda, o nello schedario viticolo.

I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al primo comma sono centralizzati a livello nazionale.

Gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo opportune per garantire che le suddette dichiarazioni siano veritiere.

Essi comunicano tali misure alla Commissione e le trasmettono i modelli di formulario predisposti in conformità del primo comma.

2. Gli Stati membri la cui superficie viticola non supera i 100 ha e che dispongono

- di alcune delle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui ai capi I e II, a partire da altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle suddette dichiarazioni,
- di tutte le informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui ai capi I e II, a partire da altri atti amministrativi, possono esonerare gli operatori dalla presentazione di una delle suddette dichiarazioni.

Gli Stati membri nei quali i capitoli I e II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applicano conformemente all'articolo 21 del regolamento medesimo e che dispongono

- di alcune delle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui al capo III, a partire da altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle suddette dichiarazioni,
- di tutte le informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui al capo III, a partire da altri atti amministrativi, possono esonerare gli operatori dalla presentazione delle suddette dichiarazioni.

Articolo 8

Ai fini della redazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4, sono considerati «altri vini»: i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti redatta dagli Stati membri in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uva da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino.

Tuttavia, per quanto riguarda la dichiarazione di cui all'articolo 4, sono considerati come «altri vini», ai sensi del primo comma, unicamente i vini destinati all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione d'origine o alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 9

I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono espressi in ettolitri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati che figurano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono espressi in ettolitri di tali prodotti.

Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che nelle dichiarazioni di cui all'articolo 2 i quantitativi siano espressi in centinaia di chilogrammi anziché in ettolitri.

Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. I coefficienti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione contemporaneamente al riepilogo di cui all'articolo 14.

Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 4 è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.

Articolo 10

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un sistema di dichiarazioni di raccolto, di produzione, di trattamento e/o di commercializzazione o di giacenza che preveda informazioni più complete, in particolare per quanto concerne categorie di soggetti obbligati più ampie di quelle di cui agli articoli 2, 4 e 6.

Articolo 11

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate entro il 10 dicembre. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti vengono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 6 sono presentate entro il 10 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 luglio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.

CAPO V

Sanzioni

Articolo 12

Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che non abbiano presentato tali dichiara-

zioni alle date di cui all'articolo 11 sono escluse, salvo i casi di forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.

Tuttavia un superamento dei termini di cui al primo comma comporta solamente una riduzione del 15 % degli importi da versare per la campagna in corso se non eccede cinque giorni lavorativi, e del 30 % se non eccede dieci giorni lavorativi.

Articolo 13

1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che abbiano presentato dichiarazioni riconosciute incomplete o inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri possono beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 soltanto se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti non è essenziale ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni suddette.

2. Quando le dichiarazioni previste dal presente regolamento sono riconosciute incomplete od inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora la conoscenza degli elementi mancanti od inesatti sia essenziale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia, lo Stato membro applica le sanzioni seguenti, salvo casi di forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali:

- a) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 24, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli aiuti vengono ridotti nella seguente misura:
- della stessa percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando la rettifica è inferiore o pari al 5 %,
 - del doppio della percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando tale rettifica è superiore al 5 % e inferiore o pari al 20 %.

Tali aiuti, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono concessi quando la rettifica del volume dichiarato è superiore al 20 %.

Quando l'errore constatato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono essere verificate a priori dal dichiarante, gli aiuti sono diminuiti unicamente di una percentuale corrispondente alla rettifica apportata;

- b) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, quando il vino conferito alla distillazione non è stato ancora pagato, il prezzo che il distillatore deve versare al produttore dichiarante è ridotto nella seguente misura:

- della stessa percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando la rettifica è inferiore o pari al 5 %,
- del doppio della percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando tale rettifica è superiore al 5 % e inferiore o pari al 20 %.

Tali prezzi, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono pagati quando la rettifica del volume dichiarato è superiore al 20 %.

Quando l'errore constatato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che a priori non possono essere verificate dal dichiarante, i prezzi sono diminuiti unicamente di una percentuale corrispondente alla rettifica apportata.

Le autorità competenti adeguano gli importi da versare al distillatore in funzione del prezzo pagato al produttore.

3. Quando gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono già stati versati, le autorità competenti recuperano l'importo eccedente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolato dalla data del versamento dell'aiuto fino alla data del recupero. Qualora sia stato riscosso un anticipo eccessivo, in applicazione delle norme vigenti in materia, l'importo in eccesso viene restituito all'organismo competente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'anticipo fino alla data del recupero.

CAPO VI

Obbligo di informazioni a carico degli Stati membri

Articolo 14

In date tali da consentire le comunicazioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri trasmettono:

- a) un riepilogo, a livello nazionale, delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 4 e gli eventuali coefficienti utilizzati per convertire i quantitativi di prodotti diversi dal vino da centinaia di chilogrammi a ettolitri di vino nelle varie regioni di produzione;
- b) un riepilogo, a livello nazionale, delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 6;
- c) una stima, per la campagna in corso, del volume previsto dei prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio;
- d) una stima, per la campagna in corso, degli elementi che consentono di valutare la disponibilità e l'utilizzo dei prodotti vitivinicoli sul loro territorio;
- e) un bilancio provvisorio della campagna precedente e un bilancio definitivo della penultima campagna.

Articolo 15

1. Ai fini del rilevamento dei prezzi gli Stati membri, tranne quelli nei quali i capitoli I e II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applicano conformemente all'articolo 21 del regolamento medesimo, delimitano bacini di produzione

che comprendono zone viticole la cui produzione presenta caratteristiche sufficientemente omogenee.

2. Per ciascun bacino, gli Stati membri stabiliscono alcuni luoghi ai fini del rilevamento dei prezzi.

3. Nei luoghi scelti vengono rilevati ogni 14 giorni, con i mezzi appropriati, i prezzi dei vini da tavola bianchi e rossi senza indicazione geografica e il volume commercializzato di tali vini.

4. I suddetti prezzi sono quelli che si applicano ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

Articolo 16

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 15 settembre e il 30 novembre della campagna in corso, le stime del volume previsto dei prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio, di cui all'articolo 14, lettera c);
- b) entro il 30 novembre, un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 14, lettera b);
- c) entro il 30 novembre, una stima degli elementi che consentono di valutare la disponibilità e l'utilizzo dei prodotti vitivinicoli sul loro territorio, di cui all'articolo 14, lettera d);
- d) entro il 15 novembre, il bilancio provvisorio della campagna precedente ed entro il 15 marzo il bilancio definitivo della penultima campagna, di cui all'articolo 14, lettera e); tali bilanci vanno indirizzati a Eurostat, l'Istituto statistico delle Comunità europee;
- e) entro il 15 febbraio, un riepilogo delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 14, lettera a), o una stima di tale riepilogo. Qualora si presenti una stima, il risultato definitivo deve essere comunicato entro il 15 aprile.

Le comunicazioni inviate per posta elettronica sono confermate mediante invio postale (fa fede il timbro postale).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) anteriormente al 1° agosto 2001:
 - la delimitazione dei bacini di produzione,
 - la stima della produzione delle ultime cinque campagne per le regioni comprese in tali bacini,
 - i luoghi scelti per ciascun bacino ai fini del rilevamento dei prezzi,
 - le disposizioni adottate per la registrazione dei prezzi;
- b) a partire dal 1° agosto 2001, ogni due martedì, i suddetti prezzi e i volumi commercializzati, nonché tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione dell'evoluzione del mercato nei bacini di produzione;
- c) le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera a), primo e terzo trattino.

CAPO VII

Disposizioni generali e finali*Articolo 17*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima della disponibilità e delle utilizzazioni fatte sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.

Articolo 18

I dati oggetto delle dichiarazioni sono utilizzati, oltre che a fini statistici, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, i dati relativi alla ripartizione della produzione tra vini da tavola, v.q.p.r.d. e altri vini determinano i diritti e gli obblighi dei produttori derivanti dall'applicazione di tale regolamento.

Articolo 19

La Commissione garantisce un'adeguata diffusione delle informazioni da essa ricevute in virtù del presente regolamento.

Articolo 20

L'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione è sostituito dal seguente testo:

«4. L'organismo d'intervento recupera dal produttore un importo pari a una parte o alla totalità dell'aiuto versato al distillatore, qualora il produttore non soddisfi alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione per uno dei seguenti motivi:

a) il produttore in causa non ha presentato la dichiarazione di raccolto, di produzione o di giacenza nei termini fissati;

l'importo da recuperare è stabilito secondo le regole di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (*);

b) ha presentato una delle dichiarazioni di cui alla lettera a) riconosciuta incompleta o inesatta dall'autorità competente dello Stato membro e i dati mancanti o inesatti sono essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione;

l'importo da recuperare è stabilito secondo le regole di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1282/2001;

c) non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'infrazione è stata constatata o notificata al distillatore dopo che era stato pagato il prezzo minimo sulla base di dichiarazioni precedenti;

l'importo da recuperare corrisponde alla totalità dell'aiuto versato al distillatore.

(*) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.»

*Articolo 21***Abrogazioni**

I regolamenti della Commissione (CE) n. 2396/84 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1294/96 ⁽²⁾ sono abrogati.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 21.8.1984, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 14.

ALLEGATO

TABELLA A

DICHIARAZIONE DI RACCOLTO DI UVE

Dichiarante: Superficie viticola coltivata (ha):	Superficie in produzione (ha)	Quantitativi di uve raccolte (hl o 100 kg)		Destinazione delle uve (hl)						Altri usi (1)		
		rossi/rosati	bianchi	vificate dal dichiarante		consegnate ad una cantina cooperativa (1)		vendute ad un vinificatore (1)				
				rossi/rosati	bianchi	uve	mosti	uve	mosti		rossi/rosati	bianchi
1. Vigneti per vini da tavola senza indicazione geografica												
2. Vigneti per vini da tavola con indicazione geografica												
3. Vigneti per v.q.p.r.d.												
4. Vigneti per altri vini												

(1) I quantitativi di uve consegnate ad una cantina cooperativa o vendute ad un vinificatore sono indicati globalmente. I dati particolareggiati su tali consegne o vendite figurano nella tabella B.

TABELLA B (1)

DICHIARAZIONE DI RACCOLTO

Destinatari	Natura dei prodotti venduti ad un vinificatore o consegnati ad una cantina cooperativa [hl/100 kg]							
	Uve e/o mosti per vini da tavola				Uve e/o mosti per v.q.p.r.d.		Uve e/o mosti per usi multipli	
	senza indicazione geografica		con indicazione geografica					
	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi
1.								
.....								
.....								
.....								
.....								
2.								
.....								
.....								
.....								
.....								
3.								
.....								
.....								
.....								
.....								
4.								
.....								
.....								
.....								
.....								
5.								
.....								
.....								
.....								
.....								

(1) Questa tabella riguarda i vini venduti o consegnati prima della dichiarazione di produzione.

TABELLA C
DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE

- A. Informazioni relative al dichiarante (1)
-
-
-
- B. Località in cui sono detenuti i prodotti
-
-
-

Categoria di prodotti utilizzati (2)	Nome e indirizzo dei fornitori e riferimento al documento di consegna (documento di accompagnamento o altro)	Superficie del vigneto in produzione di cui sono originari i prodotti utilizzati	Uve (100 kg)	Vini ottenuti dall'inizio della campagna e prodotti diversi dal vino detenuti alla data della dichiarazione (h)																	
				Vini da tavola			v.q.p.r.d.			Vini e altri prodotti											
				Vini (4)		Vini (4)	Mosti (5)		Vini (4)	Altri vini		Altri prodotti (5)									
				senza indicazione geografica	con indicazione geografica		Mosti (5)	Vini (4)		Mosti (5)	Vini (4)										
r	b	r	b	r	b	r	b	r	b												

(1) Per le cantine cooperative, l'elenco dei membri che consegnano la totalità del loro raccolto è separato da quello degli altri membri.
 (2) Uve, mosti di uve (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, mosti parzialmente fermentati), vini nuovi ancora in fermentazione.
 (3) Inclusi i mosti parzialmente fermentati, esclusi i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.
 (4) Inclusi i vini nuovi ancora in fermentazione.
 (5) In questa rubrica sono dichiarati tutti i prodotti della campagna diversi da quelli dichiarati nelle colonne precedenti nonché i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati al momento della dichiarazione. I quantitativi indicati figurano per categoria di prodotto.

TABELLA D
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DI VINO E MOSTI
 al 31 luglio (in hl)

Dichiarante:
 Località in cui è detenuto il prodotto:

Categorie di prodotti		Giacenze globali	rossi e rosati	bianchi	Osservazioni
Vini	1. Giacenze alla produzione: a) vini da tavola senza indicazione geografica b) vini da tavola con indicazione geografica c) v.q.p.r.d.	Totale			
	2. Giacenze nella fase di commercio: a) vini di origine comunitaria: — vini da tavola senza indicazione geografica — vini da tavola con indicazione geografica — v.q.p.r.d. b) vini originari di paesi terzi:				
	3. Riepilogo (1 + 2)	Totale			
Mosti	1. Giacenze alla produzione: a) mosti di uve concentrati b) mosti di uve concentrati rettificati	Totale			
	2. Giacenze nella fase di commercio: a) mosti di uve concentrati b) mosti di uve concentrati rettificati				
	3. Riepilogo (1 + 2)	Totale			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2705/2000 che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che deroga al regolamento (CE) n. 1492/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 ⁽⁴⁾, la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 kg di polvere per 100 kg di prodotto finito. Visto l'andamento della situazione del mercato del latte scremato in polvere, il regola-

mento (CE) n. 2705/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2001 ⁽⁶⁾, ha introdotto una riduzione temporanea del precitato tasso d'incorporazione per il periodo dal 17 dicembre 2000 al 30 giugno 2001. Per lo stesso motivo è opportuno prorogare di sei mesi la deroga suddetta.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2705/2000 la data del «30 giugno 2001» è sostituita dal «31 dicembre 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 24.4.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001**

**che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del
suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1354/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro. È opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾, modificata dalla direttiva 97/77/CE⁽⁴⁾.
- (2) Sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 2000, occorre adattare i coefficienti di ponderazione

fissati dal regolamento (CE) n. 1354/2000 della Commissione⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1354/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 29.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato

Belgio	5,9
Danimarca	10,3
Germania	21,0
Grecia	0,7
Spagna	18,3
Francia	13,0
Irlanda	1,4
Italia	6,8
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	10,4
Austria	2,7
Portogallo	1,9
Finlandia	1,2
Svezia	1,5
Regno Unito	4,8

REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che respinge una serie di domande concernenti la registrazione di denominazioni comunicate a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) È attesa una decisione per 314 domande trasmesse dalla Germania, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, relative alla registrazione di «acque minerali» in quanto denominazioni di origine protette.
- (2) Per almeno 125 di queste 314 domande, le denominazioni proposte non sono geografiche e non risultano pertanto «denominazioni d'origine», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 consente in determinate circostanze di considerare come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno. Tale disposizione, che costituisce un'eccezione alla norma generale, non può essere applicata ad alcuna delle 125 domande, poiché queste non dimostrano in modo certo che le denominazioni proposte sono tradizionalmente attribuite ad una particolare zona geografica. Non è pertanto possibile registrare queste 125 denominazioni.

- (4) Nel caso di 15 delle 314 domande tedesche comunicate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la registrazione di «acque minerali», le denominazioni proposte sono geografiche ma includono dei «numeri», che consentono di distinguere «acque minerali» aventi la stessa denominazione. Le denominazioni d'origine che comprendono «numeri» non possono essere accettate, in quanto il regolamento è inteso a tutelare unicamente le denominazioni geografiche. Di conseguenza queste 15 denominazioni non possono essere registrate.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di registrazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 delle denominazioni elencate nell'allegato al presente regolamento sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 25.

ALLEGATO

Acque minerali naturali e acque di sorgente

GERMANIA

Addorfer Dreibogen-Quelle (M2)	Fürstenquelle
Adelheidquelle	Goldrausch-Brunnen
Aegidiusbrunnen	Graf Metternich Quelle
Albertusquelle	Graf Metternich Varus-Quelle
Alosa	Graf Simeon Quelle
Alstertaler Mineralbrunnen	Granus-Quelle
Alt-Bürger-Brunn	Haranni Stille
Andreas Quelle	Haranni-Quelle
Antonius-Quelle	Hassia Leicht
Apollinaris	Hassia-Sprudel
Apollo-Quelle	Heerbach-Mineralbrunnen
Aquilla	Helenen-Quelle
Ariston Mineralwasser	Hella
Assindia-Quelle	Hellweg Quelle Mineralbrunnen
Astra-Quelle	Henri-Klinkert-Brunnen
Augusta Victoria Quelle	Herminenquelle
Augustinus-Quelle	Herzog-Wigbert-Quelle
Bad Driburger Mineralquelle I	Hetalli Quelle
Badestädter Mineralquelle	Hubertussprudel
Basinus Quelle	Irisquelle
Brunnen III (Hunsrück-Quelle)	Jakobbrunnen
Burg-Quelle	Jakobus
Centgraf Stilles Mineralwasser	Johannis Quell
Centgraf-Brunnen	Johannisquelle
Dauner Heilquelle, Heilwasser aus der Dauner Quelle IV	Johanniter Quelle
Dauner Quelle I	Josefsquelle
Dauner Quelle II	Kaiser-Quelle
Dauner Quelle III	Kastell-Mineralwasser
Dillenius-Quelle	Kellerwald-Quelle 1
Drachenquelle	Kimi Quelle
Dreikönigsquelle	Klosterquelle
Elisabethenquelle	König Otto-Sprudel
Elisabethen-Quelle	König-Ludwig-I-Quelle
Eltina-Quelle	Königsquell
Erwinaris Mineralbrunnen	Kronen Quelle (Moers)
Filippo Mineralsprudel	Kronen-Quelle (Heilbronn)
Florian-Quelle	Kronia-Quelle
Förstina Sprudel Urquelle	Kronsteiner Felsenquelle
Fortis	Krönungs-Quelle
Fortuna-Quelle	Lahnsteiner I
Fürstenbrunn	Lahnsteiner II

Leopoldsquelle	Selters Mineralquelle I-VII Selters a. d. Lahn
Linden-Brunnen	Seltina-Mineralbrunnen
Löwensprudel	Selzerbrunnen
Luisen-Brunnen	Shop
Magnus-Quelle	Silvana Quelle
Marienquelle	Sinnberger Quelle
Markusbrunnen	St. Angari
Martinybrunnen 3	St. Burghard
Mephisto-Quelle	St. Conrad-Brunnen
Mönchsbrunnen	St. Eligius-Quelle
Mühringer Schlossquelle III	St. Libori
Neue Otto-Quelle	Stadion
Nordquell	Stauferquelle
Original Schloss-Quelle	Steinbergquelle
Park-Brunnen	Urbanus Mineralwasser
Prinzenquelle	Victoria I
Private Quelle Grüneberg I	Victoria II
PurBorn	Vitrex-Mineralwasser
Raffelberger Mineralbrunnen	Vulkan-Quelle
Reginaris-Mineralwasser	Walita
Reinoldus-Brunnen	Weisenbergerquelle
Reinsteiner Quelle	Wenden Quelle
Residenz-Quelle	Wernarzer Heilquelle
Retzmannbrunnen	Werretaler
Romanis-Quelle	Wildsberg-Quelle
Romina-Quelle	Wilhelmsthaler Mineralbrunnen
Sankt Martin	Wüteria Heiligenquelle Gemmingen (Brunnen 3)
Saturn-Quelle	Wüteria Schlossbrunnen Gemmingen (Brunnen 1)
Schloss-Quelle I	Xaveri-Brunnen Adldorf (M1)

REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1152/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1152/2001 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	20,00
0207 12 10 9900	V02	EUR/100 kg	20,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	20,00
0207 12 90 9190	V02	EUR/100 kg	20,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	20,00
0207 12 90 9990	V02	EUR/100 kg	20,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V02 Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazachistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina.

REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 862/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i limoni e le mele.
- (3) Tali superamenti non compromettono il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B

richiesti dal 14 maggio al 13 giugno 2001 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti dal 14 maggio al 13 giugno 2001, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio al 13 giugno 2001

Prodotto	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	100 %	18,0
Mandorle senza guscio	100 %	45,0
Nocciole senza guscio	100 %	103,0
Limoni	100 %	35,0
Mele	100 %	25,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 862/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 22 giugno 2001 per le mandorle sgusciate. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 22 giugno 2001 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 22 giugno 2001 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 862/2001, sono rilasciati nei limiti del 79,7 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 22 giugno al 24 giugno 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

considerando quanto segue:

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(8) È opportuno limitare la durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati nel mese di luglio 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano dopo tale data.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione ⁽⁶⁾, i titoli di esportazione rilasciati nel mese di luglio 2001 scadono il 30 settembre 2001.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽⁶⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,42 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,42 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,24
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,079	2,079
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	0,677	0,677
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	3,019 2,130 4,227 1,962 1,598 3,170 2,130 4,227	3,019 2,130 4,227 1,962 1,598 3,170 2,130 4,227
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	3,019 2,130 4,227	3,019 2,130 4,227

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	19,400	19,400
	– a grani medi	19,400	19,400
	– a grani lunghi	19,400	19,400
1006 40 00	Rotture di riso	4,900	4,900
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1189/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2001 ⁽⁶⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1189/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1189/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 16.6.2001, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	23,20	13,20
	di bassa qualità	59,03	49,03
1002 00 00	Segala	46,60	36,60
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	46,60	36,60
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	46,60	36,60
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	75,36	65,36
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	75,36	65,36
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	46,60	36,60

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.6.2001 al 27.6.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	136,20	130,76	108,49	86,59	201,95 (**)	191,95 (**)	114,42 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,45	4,88	10,46	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	28,17	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,34 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,72 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28 giugno 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	59,18	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	63,41
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	50,72	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	48,61
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	50,72	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	12,19	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	12,19	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	10,57
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	76,09	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	59,18	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	50,72	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	50,72	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	20,79	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	67,63
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	67,63
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	67,63
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	67,63
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	74,48
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	13,54	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	74,48
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	10,83	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	66,26
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	67,63	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	50,72
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	54,95	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	66,26
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	50,72
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	50,72
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	66,26
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	50,72
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	10,83	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	69,43
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	11,51	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	48,19
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	50,72

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.
- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	42,27
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	0
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1297/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	0,00	-0,93	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,02	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,18	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	—	—	—

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 1	7° term. 2	8° term. 3	9° term. 4	10° term. 5	11° term. 6
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	—	—	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	—	—	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(5) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(6) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(9) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	171,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	214,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	171,00		R02	EUR/t	194,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	171,00		R03	EUR/t	199,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	171,00		A97	EUR/t	194,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	171,00	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	194,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	171,00		R01	EUR/t	214,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	171,00	1006 30 67 9100	A97	EUR/t	194,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	171,00		021 e 023	EUR/t	194,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	171,00		064	EUR/t	—
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	—
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	171,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	214,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	171,00		R02	EUR/t	194,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	171,00		R03	EUR/t	199,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	214,00		A97	EUR/t	194,00
	R02	EUR/t	194,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	194,00
	R03	EUR/t	199,00		R01	EUR/t	214,00
	064	EUR/t	—		A97	EUR/t	194,00
	A97	EUR/t	194,00		064	EUR/t	—
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	194,00	1006 30 94 9100	A97	EUR/t	194,00
	R01	EUR/t	214,00		021 e 023	EUR/t	194,00
	A97	EUR/t	194,00		R01	EUR/t	214,00
	064	EUR/t	—	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	194,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	214,00		064	EUR/t	—
	R02	EUR/t	194,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	214,00
	R03	EUR/t	199,00		R02	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—		R03	EUR/t	199,00
	A97	EUR/t	194,00		064	EUR/t	—
	021 e 023	EUR/t	194,00	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	194,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	214,00		021 e 023	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—	1006 30 98 9100	R01	EUR/t	214,00
	A97	EUR/t	194,00	1006 30 98 9900	A97	EUR/t	194,00
					064	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	021 e 023	EUR/t	194,00
					—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

DIRETTIVA 2001/49/CE DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in appresso denominata «la direttiva»), la Francia ha ricevuto, in data 26 ottobre 1995, una richiesta della società Du Pont de Nemours SAS (in appresso denominata «il richiedente») per l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nell'allegato I della direttiva.
- (2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha concluso, nella sua decisione 97/164/CE della Commissione ⁽³⁾, che il fascicolo presentato per il flupirsulfuron metile può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (3) Gli effetti del flupirsulfuron metile sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente sono stati valutati dalla Francia in qualità di Stato membro relatore designato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 2 dicembre 1997, la Francia ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione della sostanza.
- (4) Il 15 luglio 1999, il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame del flupirsulfuron metile sono stati trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante. Questo si è pronunciato il 20 novembre 2000 ⁽⁴⁾.
- (5) In base a questi esami, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, per garantire che in tutti gli Stati membri i prodotti fitosanitari

contenenti tale sostanza possano essere autorizzati conformemente alla direttiva.

- (6) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un ragionevole periodo di tempo per applicare le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee concesse per i prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile, che devono essere sostituite da autorizzazioni rilasciate conformemente all'articolo 4 della direttiva. Può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile ed altre sostanze attive incluse nell'allegato I.
- (7) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, che si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva. È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (ad eccezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia messo a disposizione, per consultazione, di eventuali interessati, da parte degli Stati membri o da questi reso disponibile.
- (8) Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione del flupirsulfuron metile nell'allegato I della direttiva possono anch'esse dover essere modificate conformemente alla procedura specificata nella direttiva.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 27 aprile 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificata mediante l'inserimento della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 164 del 20.6.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 64 del 5.3.1997, pag. 7.⁽⁴⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del flupirsulfuron metile in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/FLUPYR/002 final; 11 dicembre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Tuttavia, per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni temporanee concesse sulla base del rapporto di riesame e ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni temporanee verranno revocate e, ove opportuno, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo entro il 30 novembre 2002. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti DPX KE 459 (flupir-sulfuron metile) insieme con un'altra sostanza attiva non ancora iscritta nell'allegato I, il periodo di cui sopra è prorogata nella misura in cui le disposizioni della direttiva che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi l'altra sostanza nell'allegato, prevedono un periodo di attuazione più lungo.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame relativo al DPX KE 459 (flupir-sulfuron metile) (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA DA INSERIRE NELLA TABELLA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	«DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) N. CAS 144740-54-5 N. CIPAC 577	Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbammolsulfamoyl)-6-trifluorometilnicotinato	903 g/kg	1° luglio 2001	30 giugno 2011	<p>Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come diserbante.</p> <p>Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle falde freatiche.</p> <p>Data della riunione del Comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'indennità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei rapporti di riesame sul DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (5050/VI/97).»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2001

che modifica la decisione 96/221/CE che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dalla Danimarca per talune zone geografiche

[notificata con il numero C(2001) 1606]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/485/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾ e, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma inteso ad ottenere lo status di «zona riconosciuta» relativamente a talune malattie dei pesci.
- (2) Tali programmi sono già stati approvati con decisione 96/221/CE ⁽³⁾, per taluni bacini idrografici della Danimarca.
- (3) Conformemente alla decisione 93/74/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/139/CE ⁽⁵⁾, la Danimarca viene qualificata come zona continentale e zona litoranea riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e, per una parte del suo territorio, come zona continentale e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla setticemia emorragica virale (VHS).
- (4) La Danimarca ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della VHS su base volontaria nell'intento di ottenere lo status di zona riconosciuta per l'intero territorio nazionale.

- (5) Il programma definisce le zone geografiche considerate, le misure da adottare da parte dei servizi ufficiali, le procedure da seguire da parte dei laboratori riconosciuti, l'incidenza della malattia e le misure di lotta qualora venissero individuati focolai delle malattie considerate.
- (6) Dall'esame del programma è emerso che esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.
- (7) È opportuno approvare il programma in parola e modificare l'allegato alla decisione 96/221/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 96/221/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Danimarca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
⁽³⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 42.
⁽⁴⁾ GU L 27 del 4.2.1993, pag. 35.
⁽⁵⁾ GU L 50 del 21.2.2001, pag. 20.

*ALLEGATO***ZONE/REGIONI GEOGRAFICHE**

Il bacino idrografico di Fiskebæk Å;
tutte le zone dello Jutland a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup Å, Gudenåen e Grejs Å;
il territorio di tutte le isole danesi.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2001

relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2000

[notificata con il numero C(2001) 1613]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/486/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare gli articoli 6 e 9,vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In Italia si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nel 2000. L'insorgere di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario. Al fine di evitare la propagazione della malattia e contribuire alla sua eradicazione, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.
- (2) Dopo aver confermato ufficialmente la presenza della febbre catarrale degli ovini, le autorità italiane hanno notificato di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, adeguate alla specificità epidemiologica della febbre catarrale degli ovini.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.
- (5) È opportuno precisare l'espressione «l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e definire ulteriormente le spese di distruzione, pulizia, disinfezione e

disinsettizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di febbre catarrale degli ovini manifestatisi nel 2000.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è erogata sulla base dei:

- documenti giustificativi prodotti dall'Italia concernenti l'indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinsettizzazione e la disinfezione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati,
- risultati dei controlli della Commissione di cui all'articolo 3.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti ovini e una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie degli animali distrutti o abbattuti e distrutti in ciascuna azienda a causa della febbre catarrale degli ovini. Tali relazioni sono fornite su supporto informatizzato secondo il modello e il formato richiesti dalla Commissione.

3. I documenti giustificativi relativi alle misure adottate durante il periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 30 giugno 2001.

4. Ai fini della presente decisione, per «l'indennizzo rapido ed adeguato», si intende il risarcimento degli animali entro 90 giorni dal loro abbattimento al valore immediatamente precedente il momento in cui sono colpiti dalla malattia; per «spese per la distruzione, la pulizia, la disinfezione e la disinsettizzazione» si intendono le spese per l'acquisto, IVA esclusa, di prodotti destinati alla pulizia, alla disinfezione e alla disinsettizzazione delle aziende colpite e le spese inerenti a servizi di distruzione delle carcasse.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽³⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 3

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e delle spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1614]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. Per questo motivo, devono essere approvati e periodicamente aggiornati piani di sorveglianza dei residui.
- (2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE, entro il 31 marzo di ogni anno i paesi terzi devono presentare alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per l'anno in corso e i risultati relativi all'anno precedente.
- (3) La decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽⁴⁾, stabilisce anche le modalità per la modifica degli elenchi di stabilimenti riconosciuti nei paesi terzi.
- (4) La decisione 2000/159/CE, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, elenca, in allegato, i paesi terzi che hanno presentato un piano di sor-

veglianza dei residui, indicando le garanzie che ciascuno di essi offre quanto alla sorveglianza delle categorie di residui menzionate nell'allegato I della direttiva 96/23/CE. Pertanto, se tali garanzie mancano o sono insufficienti, gli elenchi di cui alla decisione 95/408/CE devono essere modificati conformemente alle modifiche apportate all'allegato della decisione 2000/159/CE.

- (5) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui con i relativi risultati, ma occorrono valutazioni, informazioni complementari e ulteriori chiarimenti. In attesa di un'ulteriore valutazione, i paesi terzi in questione possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE.
- (6) La decisione 2000/159/CE è stata aggiornata per la prima volta dalla decisione 2001/31/CE ⁽⁶⁾. Taluni paesi terzi hanno presentato i loro piani di sorveglianza dei residui solo dopo l'adozione della decisione. In attesa di una ulteriore valutazione questi paesi terzi possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE per i prodotti interessati.
- (7) La situazione di alcuni altri paesi terzi per quanto riguarda i piani di sorveglianza si è modificata dopo la pubblicazione della decisione 2001/31/CE. In attesa di un'ulteriore valutazione i paesi in questione possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE per prodotti interessati.
- (8) Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare l'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE. La decisione 2000/159/CE dev'essere modificata conseguentemente.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 20.⁽²⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.⁽⁵⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

I piani di sorveglianza dei residui dei seguenti paesi terzi sono approvati in via provvisoria ai sensi della direttiva 96/23/CE relativamente agli animali o ai prodotti primari di origine animale contrassegnati con una «X» nella tabella.

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
AD	Andorra (1)	X	X		X								
AF	Afghanistan		X (2)										
AG	Antigua e Barbuda												
AL	Albania		X				X						
AM	Armenia												
AN	Antille olandesi												
AO	Angola												
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AZ	Azerbaijan												
BA	Bosnia-Erzegovina												
BD	Bangladesh		X (2)				X						
BG	Bulgaria		X	X	X (3)	X		X			X	X	X
BH	Bahrein		X (2)										
BJ	Benin												
BR	Brasile	X	X (2)	X	X	X	X	X				X	X
BS	Bahama												
BW	Botswana	X											
BY	Bielorussia				X (3)		X						
BZ	Belize												
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X		X		X	X				
CI	Costa d'Avorio												
CL	Cile	X (2)	X	X	X (2)	X	X				X	X	X
CM	Camerun												

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
CN	Cina		X ⁽²⁾	X ⁽²⁾		X	X			X			X
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica		X ⁽²⁾				X						
CU	Cuba						X						X
CV	Capo Verde												
CY	Cipro		X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
CZ	Repubblica ceca	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
DZ	Algeria						X						
EC	Ecuador						X						
EE	Estonia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X				X
EG	Egitto		X ⁽²⁾										
ER	Eritrea												
ET	Etiopia												
FJ	Figi												
FK	Isole Falkland												
FO	Isole Færøer						X						
GA	Gabon												
GD	Grenada												
GH	Ghana												
GL	Groenlandia		X		X ⁽³⁾						X	X	
GM	Gambia												
GN	Guinea												
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong ⁽⁴⁾												
HN	Honduras		X ⁽²⁾				X						
HR	Croazia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
HU	Ungheria	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capriani	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾				X		X				X
IR	Iran		X ⁽²⁾				X						
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X					
JM	Giamaica						X						
JP	Giappone		X ⁽²⁾				X						
KE	Kenya												
KR	Corea del Sud					X	X						
KW	Kuwait		X ⁽²⁾										
LB	Libano		X ⁽²⁾										
LK	Sri Lanka						X						
LT	Lituania	X	X ⁽²⁾	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X		X	X	X
LV	Lettonia	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
MA	Marocco		X ⁽²⁾				X						
MD	Moldavia												
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁵⁾	X	X		X ⁽³⁾								
MM	Myanmar												
MN	Mongolia		X ⁽²⁾										
MR	Mauritania												
MT	Malta	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X			X
MU	Maurizio						X						
MV	Maldive												
MX	Messico	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾		X	X	X	X	X	X			X
MY	Malaysia					X ⁽⁶⁾	X						
MZ	Mozambico												
NA	Namibia	X	X				X					X	
NC	Nuova Caledonia						X				X	X	

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
NG	Nigeria												
NI	Nicaragua	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾				X						X
NO	Norvegia ⁽⁷⁾	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
OM	Oman												
PA	Panama	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾				X						
PE	Perù		X ⁽²⁾			X	X						
PF	Polinesia francese												
PG	Papua Nuova Guinea												
PH	Filippine						X						
PK	Pakistan	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾										
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PM	Saint-Pierre e Miquelon												
PY	Paraguay	X	X ⁽²⁾										
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RU	Russia				X ⁽³⁾							X ⁽⁸⁾	
SB	Isole Salomone												
SC	Seicelle						X						
SG	Singapore ⁽⁴⁾												
SH	Sant'Elena												
SI	Slovenia	X		X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
SK	Repubblica Slovacca	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X		X	X	X
SM	San Marino ⁽⁹⁾	X		X									X
SN	Senegal												
SR	Suriname						X						
SV	Salvador												X
SY	Siria		X ⁽²⁾										
SZ	Swaziland	X											
TG	Togo												

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
TH	Tailandia					X	X						
TM	Turkmenistan		X ⁽²⁾										
TN	Tunisia		X ⁽²⁾		X ⁽³⁾	X	X				X	X	
TR	Turchia		X ⁽²⁾			X	X	X					X
TW	Taiwan						X						
TZ	Tanzania												
UA	Ucraina				X ⁽³⁾								
UG	Uganda												
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X		X
UZ	Uzbekistan		X ⁽²⁾										
VC	Saint Vincent e Grenadine												
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
YE	Yemen												
YT	Mayotte						X						
YU	Ex Repubblica federale di Jugoslavia	X	X	X	X ⁽³⁾								
ZA	Repubblica sudafricana	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe	X					X					X	

(¹) La prima stesura del piano di sorveglianza dei residui è stata approvata dal sottogruppo veterinario conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE/Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(²) Solo budellame.

(³) Esportazioni di cavalli vivi destinati alla macellazione (solo per il circuito alimentare).

(⁴) Paese terzo che utilizza soltanto materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti, per la produzione di alimenti.

(⁵) La denominazione esatta è ancora in fase di discussione presso l'ONU.

(⁶) Solo Malaysia peninsulare (occidentale).

(⁷) Piano di monitoraggio approvato ai sensi della decisione n. 223/96/COL dell'EFTA del 4 dicembre 1996 (GU L 78 del 20.3.1997, pag. 38).

(⁸) Solo per le renne provenienti dalla regione di Murmansk.

(⁹) Piano di monitoraggio approvato ai sensi della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-Repubblica di San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

che modifica per la quinta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2001) 1687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE ⁽³⁾, notificata da ultimo dalla decisione 2001/416/CE ⁽⁴⁾.
- (3) Risulta opportuno mantenere per un ulteriore periodo alcune limitazioni dei movimenti di ovini e caprini all'interno della Comunità.
- (4) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) La direttiva 92/102/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, concerne l'identificazione e la registrazione degli animali.
- (6) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e

della Finlandia, ha introdotto misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

- (7) Risulta opportuno restringere ulteriormente i movimenti degli animali attraverso i punti di sosta ed autorizzare soltanto quelli di animali delle specie sensibili destinati alla riproduzione e, nel caso di bovini e suini, anche alla produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.
- (8) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE ⁽¹⁰⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio ⁽¹¹⁾, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.
- (10) La decisione 93/444/CEE della Commissione ⁽¹²⁾, concerne le modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi.
- (11) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri colpiti dalla malattia in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, è possibile attenuare ulteriormente alcune limitazioni imposte dalla decisione 2001/327/CE.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 40.⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 41.⁽⁷⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.⁽⁹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.⁽¹¹⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

- 1) All'articolo 2 è soppresso il paragrafo 3, mentre il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatta salva la direttiva 91/68/CEE, gli Stati membri diversi dal Regno Unito provvedono affinché gli scambi tra gli Stati membri di ovini e caprini destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla macellazione siano soggetti alle seguenti condizioni supplementari:

- a) Gli animali destinati alla riproduzione e all'ingrasso sono rimasti in un'unica azienda di origine almeno negli ultimi 30 giorni prima del carico, o nell'azienda di origine fin dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni.
- b) Nel caso di animali destinati alla riproduzione e all'ingrasso, nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda negli ultimi 21 giorni del periodo di cui alla lettera a) e nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda nei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda di origine, a meno che l'animale importato sia stato completamente isolato da tutti gli altri animali nell'azienda.

- c) In nessun caso gli ovini e i caprini devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di arrivare in un'azienda di destinazione certificata in un altro Stato membro.

Qualora gli animali vengano trasportati su nave, il periodo di cui al primo comma è prorogato della durata del viaggio per mare.

Se gli animali da riproduzione transitano per un punto di sosta secondo quanto disposto all'articolo 2 bis, il periodo di cui al primo comma è prorogato del tempo di riposo trascorso nel punto di sosta.

- d) Nel caso di ovini e caprini che transitano per un centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine, va fatto in modo da rispettare la condizione di cui alla lettera c) per il periodo durante il quale si effettua il raduno di questi animali fuori dell'azienda di origine. Gli animali possono transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine.
- e) Gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono, in aggiunta alle disposizioni di cui alla lettera d), transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto in un altro Stato membro di transito prima di essere spediti allo Stato membro di destinazione, fatte salve le condizioni di cui alla lettera c).
- f) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 91/68/CEE, gli animali devono essere scortati da un certificato sanitario conforme ai modelli previsti nei rispettivi allegati di tale direttiva, sul quale deve inoltre figurare la seguente dicitura:

“Animali conformi alla decisione 2001/327/CE della Commissione”.

- g) Per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini le autorità veterinarie competenti del luogo di partenza devono notificare in precedenza il trasporto alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.

2. Nel caso di scambi intracomunitari di animali di specie sensibili all'afta epizootica spediti da una regione di uno Stato membro in cui nei tre mesi precedenti la certificazione sono state applicate restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.»

- 2) L'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 bis

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE, gli Stati membri provvedono affinché animali di specie sensibili all'afta epizootica certificati per gli scambi intracomunitari non transitino attraverso i vari punti di sosta stabiliti e riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere autorizzati per gli scambi intracomunitari, alle condizioni stabilite ai paragrafi 4 e 5, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina destinati alla riproduzione e alla produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina destinati alla riproduzione.

3. In deroga al paragrafo 2, i bovini e i suini che, a norma della decisione 93/444/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, sono scortati da un certificato sanitario per gli animali destinati alla macellazione in conformità della direttiva 64/432/CEE, possono durante il viaggio verso un paese terzo transitare per un punto di sosta di cui al paragrafo 1, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5.

4. Lo speditore deve comprovare e dichiarare per iscritto alle autorità veterinarie di certificazione che sono stati presi provvedimenti affinché il punto di sosta situato nella Comunità riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario. Il ruolino di marcia è completato dalla dichiarazione dello speditore.

5. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato dalle autorità veterinarie di certificazione alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.»

- 3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal «30 settembre 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 145 del 31 maggio 2001)

A pagina 46, articolo 9, paragrafo 1:

anziché: «... classificati come “CONFIDENTIEL” in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata ...»,

leggi: «... classificati come “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” o “CONFIDENTIEL” in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1182/2001 della Commissione, del 15 giugno 2001, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori e i loro derivati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 161 del 16 giugno 2001)

A pagina 20, nel titolo dell'allegato:

anziché: «Campagna 2001/01»,

leggi: «Campagna 2000/01».

A pagina 20, nel titolo della seconda colonna della tabella in allegato:

anziché: «EUR/100 kg netti»,

leggi: «EUR/tonnellata netta».
